



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 28419/A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti della III, I e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

**Oggetto: Disegno di Legge “Disposizioni in materia di sviluppo economico e nuove disciplina dei consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI)” Reg. Gen. n. 410**

Ad iniziativa della Giunta Regionale – Assessore Vetrella

Depositato il 20 novembre 2012

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l'esame;  
I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 21 NOV. 2012

**IL PRESIDENTE**



**Giunta Regionale della Campania**

**Delibera di Giunta**

**Area Generale di Coordinamento:**

**A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>A.G.C.</b>	<b>Settore</b>	<b>Servizio</b>
519	28/09/2012	12	1	5

**Oggetto:**

Proposta di disegno di legge "Disposizioni in materia di sviluppo economico e nuove disciplina dei consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI)"

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Documento Primario : 0007307F6649D6488E16471B7375AB31272F0DA3

Allegato nr. 1 : 0BDB92C54B6403CB53F8B293C61D18B30AED19CE

Allegato nr. 2 : 8A55144ECB26D9E822CA6B2C0F2546A854475CB2

Allegato nr. 3 : 9A5BB61F7295A0E7F332FEAD4B345759960DD83B

Frontespizio Allegato : FB95B0F963425C7081883D78889A7D5582D5D364


Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2012.0028419/A**

Del. 20/11/2012 08.57.38  
Da. CR A: SERASS

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 410



Area

Settore

12

1,4,2

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 28/09/2012

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Proposta di disegno di legge "Disposizioni in materia di sviluppo economico e nuove disciplina dei consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI)"*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Giuseppe	DE MITA	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	<b>ASSENTE</b>
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
6)	"	Severino	NAPPI	
7)	"	Giovanni	ROMANO	
8)	"	Ermanno	RUSSO	
9)	"	Pasquale	SOMMESE	
10)	"	Marcello	TAGLIALATELA	
11)	"	Guido	TROMBETTI	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 410

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

### **Premesso**

- a. che la Regione Campania sostiene lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite la definizione e l'attuazione di interventi diretti a favorire la localizzazione di iniziative produttive sul territorio regionale e di strumenti di agevolazione alle imprese, promuovendo al contempo, per il finanziamento dei predetti interventi e strumenti agevolativi, l'integrazione delle risorse regionali con quelle comunitarie e statali;
- b. che tra le scelte programmatiche in atto, relative allo sviluppo economico, emerge una strategia che mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - b.1 promozione dello sviluppo e dell'occupazione, attraverso la definizione di un complesso di politiche a sostegno del tessuto produttivo regionale;
  - b.2 miglioramento della dotazione, della funzionalità e della qualificazione dell'infrastrutturazione delle aree per insediamenti produttivi, con particolare attenzione ai sistemi di sviluppo locale;
  - b.3 promozione del sistema produttivo campano, per favorire la localizzazione di investimenti esogeni e la cooperazione interregionale tra distretti e sistemi d'impresa;
  - b.4 potenziamento del capitale umano finalizzato allo sviluppo locale;
- c. la legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge Finanziaria 2006 -", all'art. 8, ha inoltre istituito il Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER) come lo strumento di policy preposto a incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere;

**Rilevato** che, nell'attuale scenario mondiale di crisi dei mercati finanziario e produttivo, il rilancio dello sviluppo economico rappresenta uno dei maggiori fattori di crescita per il Paese e , conseguentemente, per il territorio regionale campano;

### **Considerato**

- a. che, come evidenziato anche dal quadro delle riforme nazionali *in itinere*, un efficace piano di rilancio dello sviluppo economico richiede la realizzazione di adeguati interventi di semplificazione amministrativa e di semplificazione nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese;
- b. che, per l'efficiente attuazione di tali interventi, appare opportuno ottimizzare le attività tese all'incremento della competitività del sistema produttivo regionale ed alla promozione ed al coordinamento delle relative azioni, anche mediante:
  - b.1. la razionalizzazione delle strutture preposte al supporto istituzionale dell'amministrazione regionale, al fine di individuare un soggetto giuridico in grado di consentire all'amministrazione l'attuazione di una reale politica di sviluppo e la garanzia di un adeguato sostegno al tessuto imprenditoriale campano, in virtù di un censimento dei fabbisogni delle imprese, della produzione di studi e analisi a supporto della programmazione di settore, oltre che del costante monitoraggio e della valutazione finale dei risultati prodotti dagli interventi realizzati;
  - b.2 la riforma della normativa regionale relativa all'ordinamento dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale della Regione Campania, al fine di potenziare le attività connesse alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi comuni degli agglomerati industriali del territorio campano;

### **Ritenuto,**

- a. di attribuire alla società in house Sviluppo Campania s.p.a. funzioni di supporto alla Regione in una serie di materie specificamente individuate per l'attuazione delle finalità innanzi indicate;
- b. di dover provvedere a riformare la normativa regionale disciplinante l'assetto dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale della Regione Campani, di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16 "Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale";
- c. di dover, pertanto, approvare, quale proposta al Consiglio Regionale, l'allegato disegno di legge "Disposizioni in materia di sviluppo economico e nuove disciplina dei consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI)", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

### **Visti**

- a. il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218
- b. l'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

- c. l'art. 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 237;
- d. l'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24;

**Acquisito** il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale prot. 4918/UDCP/GAB/UL del 30/03/2012, integrato con prot. 12735/UDCP/GAB/UL del 08/08/2012

**PROPONE e la GIUNTA in conformità, a voto unanime,**

### **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare, quale proposta al Consiglio Regionale, l'allegato disegno di legge "Disposizioni in materia di sviluppo economico e nuove disciplina dei consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI)", costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, unitamente alle relazioni tecniche di accompagnamento;
2. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:
  - 2.1 al Consiglio Regionale;
  - 2.2 all'A.G.C. 01 "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale" – Settore 01 "Affari Generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori";
  - 2.3 all'A.G.C. 01 "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale" – Settore 02 "Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione;
  - 2.4 all'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico".



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	<b>DdL.519</b>	del	<b>28/09/2012</b>	AREA <b>12</b>	SETTORE <b>1,4,2</b>	SERVIZIO <b>5</b>
------------------	----------------	-----	-------------------	-------------------	-------------------------	----------------------

OGGETTO :

**Proposta di disegno di legge "Disposizioni in materia di sviluppo economico e nuove disciplina dei consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI)"**

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Vetrella Sergio</i>		
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Califano Luciano (ad interim) Dr. Califano Luciano Dr. Diasco Filippo</i>		
IL COORDINATORE AREA / IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Califano Luciano</i>		

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<b>28/09/2012</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<b>28/09/2012</b>

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

**Disegno di legge "Disposizioni in materia di sviluppo economico e nuove disciplina dei consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI)"**

**Art. 1**

**Compiti della società Sviluppo Campania s.p.a.**

1. Al fine di razionalizzare ed ottimizzare le attività tese all'incremento della competitività del sistema produttivo regionale ed alla promozione ed al coordinamento degli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, sono attribuite alla società in house Sviluppo Campania s.p.a. le funzioni di supporto alla Regione nelle seguenti materie:
- a) gestione e controllo nella loro globalità delle linee di azione del Piano d'Azione per lo sviluppo Economico Regionale (PASER), con reportistica trimestrale;
  - b) implementazione e gestione del sito istituzionale regionale per le imprese;
  - c) monitoraggio e valutazione finale risultati prodotti dai finanziamenti pubblici, con reportistica annuale;
  - d) realizzazione e gestione di una banca dati del sistema impresa, delle iniziative completate ed in itinere, dei rapporti nazionali ed internazionali del sistema regionale;
  - e) collegamento con gli sportelli unici per le attività produttive e connesse attività di assistenza e supporto;
  - f) realizzazione e gestione di uno sportello unico per i contatti internazionali e per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese operanti nel contesto regionale ed attuazione di singoli interventi di internazionalizzazione individuati negli strumenti di programmazione regionali;
  - g) compiti di raccordo tra l'assessorato di riferimento, gli enti locali e le aree di sviluppo regionale;
  - h) assistenza tecnica e di servizi, sulla base di apposite convenzioni, all'amministrazione regionale;
  - i) censimento dei fabbisogni delle imprese e produzioni di studi e analisi a supporto della programmazione di settore dell'amministrazione regionale;
  - j) supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini dell'elaborazione, monitoraggio, aggiornamento e attuazione del piano energetico ambientale regionale;
  - k) indagini conoscitive sulle attività energetiche;
  - l) informazione ai cittadini mediante i media ed i sistemi informatici più avanzati.

## **Art. 2**

### **Disposizioni generali in materia di aree di sviluppo industriale**

1. La Regione, in conformità ai principi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e a norma dell'articolo 36 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149 (Interventi urgenti in favore dell'economia) convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237 e dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), disciplina l'ordinamento dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Regione Campania, in seguito denominati Consorzi ASI.
2. Gli enti economici pubblici e privati, gli enti pubblici territoriali interessati, le camere di commercio, industria, artigianato possono promuovere la costituzione di consorzi per la creazione e lo sviluppo, nell'ambito di agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, di attività imprenditoriali, nonché partecipare ad essi.
3. I Consorzi A.S.I. sono enti pubblici economici.

## **Art. 3**

### **Organi dei Consorzi A.S.I.**

1. Gli organi del Consorzio A.S.I. sono:
  - a) il consiglio generale;
  - b) il presidente;
  - c) il comitato direttivo;
  - d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il consiglio generale e' composto da un numero di membri, comunque non superiore a quindici, definito dallo statuto in relazione agli enti partecipanti, a garanzia della funzionalità del Consorzio. Il consiglio generale elegge al suo interno il presidente del Consorzio ASI.
3. Il comitato direttivo, presieduto dal presidente del Consorzio, che ne fa parte, e' composto da altri quattro membri, di cui un componente nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore di riferimento, i restanti tre sono eletti nel proprio seno dal consiglio generale.
4. Il collegio dei revisori dei conti, che esplica il controllo sulle attività del Consorzio A.S.I. a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di contabilità di cui all'articolo 4, comma 4, è composto da un presidente, iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nominato dal Consiglio regionale, e da due membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dal consiglio del consorzio, scegliendo fra gli iscritti nel suddetto ruolo dei revisori ufficiali dei conti o agli albi dei dottori commercialisti.
5. Al presidente, ai componenti del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica decisa dal consiglio generale con riferimento analogo all'indennità stabilita da enti pubblici similari. Ai componenti del consiglio generale spetta un'indennità di presenza determinata dallo stesso consiglio.
6. La durata in carica degli organi suindicati e' fissata in cinque anni e i componenti degli organi di cui al presente articolo possono essere riconfermati solo per un ulteriore quinquennio.
7. La partecipazione di ciascun componente, con ogni diritto di elettorato e di voto, agli organi del consorzio presuppone che il soggetto di cui lo stesso è rappresentante abbia versato le quote di partecipazione al fondo consortile e i contributi alle spese di funzionamento relativi agli esercizi finanziari precedenti. A tal fine, lo statuto disciplina l'inadempimento e la morosità dei consorziati.

## **Art. 4**

### **Statuto dei Consorzi A.S.I.**

1. L'organizzazione e il funzionamento dei Consorzi sono disciplinati dagli statuti consortili.
2. Nella definizione dello statuto i Consorzi si conformano ai seguenti criteri e principi:
  - a) esatta indicazione delle competenze attribuite ai singoli organi;

- b) composizione e funzionamento degli organi e relative modalità di nomina e di rinnovo;
- c) modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali;
- d) previsione di azioni sinergiche tra i Consorzi ASI della Regione Campania, anche mediante la stipula di convenzioni, ai fini della razionalizzazione ed ottimizzazione delle competenze tecniche disponibili;
- e) requisiti e modalità di ammissione dei soggetti partecipanti;
- f) ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi e criteri per la determinazione dei conferimenti.

3. Lo statuto e il regolamento di contabilità del Consorzio A.S.I. sono deliberati dal consiglio generale. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, salvo sia disposto diversamente dalla legge. Il regolamento di contabilità è approvato dalla Giunta regionale.

4. Lo statuto e le eventuali successive modifiche e il regolamento di contabilità, sono approvati, previa verifica della conformità alle disposizioni della presente legge, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

5. In caso di mancata approvazione, i consorzi provvedono ad adeguare lo statuto adottato alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale. In caso di mancata ottemperanza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

6. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

## **Art. 5**

### **Compiti dei Consorzi ASI**

1. In coerenza con le indicazioni del Piano d'Azione per lo sviluppo economico regionale (PASER), i Consorzi ASI promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali, delle aree, delle zone e dei nuclei di sviluppo industriale attrezzati da loro stessi, le condizioni per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese, anche mediante la costituzione di società per la gestione dei servizi consortili. I consorzi svolgono altresì le funzioni amministrative relative all'adozione di piani e di attrezzatura ambientale delle aree in essi comprese, le espropriazioni dei suoli ed eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese, e gli atti di assegnazione degli impianti e di servizi consortili. I Consorzi ASI attivano consulenze e servizi reali alle imprese.
2. I consorzi adottano i propri piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali, nei quali sono indicati anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente in conformità dell'articolo 2.commi 11.11 *bis* e 11 *ter* del d.l. n. 149/1993.
3. In particolare i Consorzi ASI:
  - a) progettano e realizzano gli spazi ed i servizi essenziali all'insediamento delle imprese;
  - b) gestiscono le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascun agglomerato industriale fino alla assegnazione del settanta per cento dei suoli dell'agglomerato medesimo. Raggiunto tale limite di saturazione, la gestione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascun agglomerato può essere affidata in concessione dal Consorzio ASI ad un consorzio o società consortile costituito dalle imprese insediate. I Consorzi ASI non possono stipulare il contratto di trasferimento del suolo se l'acquirente non si impegna contestualmente ad aderire al consorzio di gestione costituito o che sarà costituito;
  - c) effettuano studi, ricerche ed indagini e curano la realizzazione di progetti in favore delle imprese nel settore della qualità, della precertificazione e certificazione per il sistema di "qualità totale";
  - d) curano la realizzazione di progetti e programmi in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente.
4. La determinazione di tariffe e prezzi per i servizi resi dal consorzio o dalle società da esso partecipate avviene nel perseguimento del pareggio tra costi e ricavi.
5. I consorzi possono promuovere e sottoscrivere accordi, contratti o intese di programma per l'attuazione di interventi complessi, implicanti l'azione coordinata e integrata con altri soggetti, disciplinati da norme comunitarie, statali e regionali.

## **Art. 6**

### **Gestione economica di Consorzi ASI - Piani economici e finanziari**

1. I mezzi finanziari dei Consorzi ASI sono formati da:
  - a) contributi versati dai consorziati al momento della loro costituzione ed annualmente;
  - b) proventi per la concessione in uso di aree;
  - c) ogni altro provento comunque riveniente dall'attività consortile;
  - d) eventuali contributi, lasciti e donazioni di enti pubblici o privati.

2. Il bilancio dei Consorzi ASI è conforme alle norme stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità, in modo da consentirne anche la lettura per programmi ed interventi; esso è controllato e controfirmato dal collegio dei revisori dei conti, ed è approvato dal consiglio generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed è inviato in visione, alla Giunta regionale.

3. Il Consorzio ASI è obbligato al pareggio del bilancio.

4. I Consorzi ASI predispongono ed adottano entro il 30 settembre di ciascun esercizio il piano economico e finanziario contenente i programmi d'investimento e di attività, relativi all'esercizio successivo, e lo inoltrano per il controllo, entro trenta giorni dalla sua adozione, alla Giunta regionale, tramite l'Assessorato di riferimento. Il piano si intende approvato decorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della Giunta regionale, se la Giunta stessa non ne pronuncia l'annullamento o ne sospenda l'esecutività con la richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. In tale ultimo caso, decorrono ulteriori venti giorni per l'esame dei chiarimenti e degli elementi integrativi.

#### **Art. 7**

##### **Compiti della Regione**

1. Il Consiglio regionale approva gli indirizzi triennali di politica settoriale e produttiva per i Consorzi ASI predisposti dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale A.S.I., di cui all'articolo 9.

2. La Giunta regionale controlla, vigila e coordina l'attività dei Consorzi ASI ed attua attraverso gli stessi, avvalendosi della società sviluppo Campania s.p.a., gli indirizzi di politica settoriale e produttiva di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, agli organi del Consorzio l'invio di qualunque atto adottato, ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

4. Il controllo interno sull'attività dei Consorzi ASI spetta al collegio dei revisori dei conti.

#### **Art. 8**

##### **Scioglimento degli organi**

1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta, su proposta dell'Assessore di riferimento, in caso di gravi e persistenti irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, previa diffida, dispone lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un commissario *ad acta*, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a centottanta giorni.

2. Se non è possibile rinnovare gli organi per la mancata collaborazione di almeno la metà dei soci consorziati e se si verifica un dissesto economico e finanziario non ripianato dai soci consorziati, si provvede con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, su proposta dell'assessore di riferimento, allo scioglimento e liquidazione del consorzio.

#### **Art. 9**

##### **Consulta regionale A.S.I.**

1. È istituita presso l'assessorato regionale di riferimento la Consulta regionale ASI, con funzioni consultive sulla politica settoriale e produttiva prevista nell'articolo 7 al comma 1. Il parere di competenza è reso entro trenta giorni, decorsi i quali si intende acquisito favorevolmente.

2. La Consulta è composta da:

a) il rappresentante legale della società sviluppo Campania s.p.a.

b) i rappresentanti legali dei Consorzi ASI della Regione;

c) tre esperti designati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore di riferimento;

d) tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali degli imprenditori.

3. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale di riferimento o suo delegato. Il compito di segretario è svolto da un funzionario o dirigente della struttura regionale competente.

4. Ai componenti della Consulta regionale ASI non spetta alcun compenso. Agli adempimenti derivanti dall'istituzione della Consulta regionale ASI presso l'assessorato competente si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 10**

##### **Piani regolatori delle aree e dei nuclei industriali**

1. Lo schema di piano, che può essere redatto anche per singole aree territoriali unitarie, è adottato in via preliminare dal consiglio generale del Consorzio ASI, ed è depositato, ai fini della pubblicazione, nell'albo del Consorzio e dei Comuni interessati alle aree incluse nel piano. I soggetti pubblici e privati possono presentare osservazioni ed opposizioni entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo.
2. Per l'approvazione del piano regolatore delle ASI si applicano le disposizioni previste nell'articolo 19 della legge regionale del 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) e nel Regolamento n. 5/2011 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio)
3. Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione per estratto sulla gazzetta ufficiale e nel bollettino ufficiale della Regione Campania.
4. Il piano regolatore delle ASI è sovraordinato rispetto ai piani urbanistici comunali.
5. Gli impianti e gli interventi previsti nei piani in funzione della localizzazione di iniziative produttive e dell'attrezzatura del territorio consortile sono indifferibili ed urgenti.
6. Le espropriazioni delle aree o degli immobili necessari sono effettuate dai Consorzi ASI, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
7. I Consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni dei piani ASI.
8. L'indennità di espropriazione è determinata in base ai criteri della legislazione statale vigente per le espropriazioni per opere di pubblica utilità.

#### **Art. 11**

##### **Norme transitorie e finali**

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi già costituiti adeguano i rispettivi statuti alle presenti disposizioni. In sede di prima attuazione, gli organi dei consorzi già insediati restano in carica fino alla scadenza naturale.
2. Se gli organi preposti non provvedano all'adeguamento degli statuti entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, adotta, previa diffida, i provvedimenti previsti nell'articolo 8 limitatamente alla proposta di un nuovo statuto.
3. In sede di prima attuazione delle presenti disposizioni, entro lo stesso termine previsto nel comma 1, gli organi, ciascuno per la propria competenza, presentano alla Giunta regionale una relazione riepilogativa indicante:
  - a) la ricognizione del patrimonio del consorzio;
  - b) l'accertamento dell'ammontare delle attività e delle passività;
  - c) la determinazione dei criteri di riparto dei costi di manutenzione delle opere, infrastrutture e impianti a carico delle aziende insediate nell'area del consorzio, fissando le relative modalità di riscossione;
  - d) la determinazione dei canoni e le tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dal Consorzio;
  - e) i regolamenti che disciplinano l'organizzazione e l'attività del Consorzio.

#### **Art. 12**

##### **Copertura finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari complessivamente ad euro 1.507.571,36, per gli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede utilizzando quota parte delle risorse assegnate nell'anno 2010 alla Regione Campania *ex lege* n. 59/1997 per il finanziamento delle funzioni conferite in materia di incentivi alle imprese e non iscritte nei bilanci 2010 e 2011.

2. Le risorse di cui al comma 1, ammontanti ad euro 1.507.571,36, sono iscritte nel bilancio 2012 alla U.P.B. dell'Entrata 10.33.81, denominata "Assegnazioni statali correnti", e alla U.P.B. della Spesa 2.83.243, denominata "Spese per Interventi nei Settori Produttivi dell'Industria, dell'Artigianato, del Commercio e dell'Agricoltura", per essere finalizzate alla copertura degli interventi di natura corrente, per euro 750.000,00, e di investimento, per euro 757.571,36, previsti dall'articolo 1 della presente legge.

3. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

### **Art. 13** **Abrogazioni**

1. E' abrogata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatti salvi i rapporti giuridici pendenti, la legge regionale del 13 agosto 1998, n.16 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale).

Relazione tecnica della proposta di legge "Disposizioni in materia di sviluppo economico e nuova disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI)"

Nell'attuale scenario mondiale di crisi dei mercati finanziario e produttivo, il rilancio dello sviluppo economico rappresenta uno dei maggiori fattori di crescita per il Paese e, conseguentemente, per il territorio regionale campano.

Come evidenziato anche dal quadro delle riforme nazionali *in itinere*, un efficace piano di rilancio dello sviluppo economico richiede la realizzazione di adeguati interventi di semplificazione amministrativa e di semplificazione nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese.

In tal senso, appare opportuno ottimizzare le attività tese all'incremento della competitività del sistema produttivo regionale ed alla promozione ed al coordinamento delle relative azioni, anche mediante:

- la razionalizzazione delle strutture preposte al supporto istituzionale dell'amministrazione regionale, al fine di individuare un soggetto giuridico in grado di consentire all'amministrazione l'attuazione di una reale politica di sviluppo e la garanzia di un adeguato sostegno al tessuto imprenditoriale campano, in virtù di un censimento dei fabbisogni delle imprese, della produzione di studi e analisi a supporto della programmazione di settore, oltre che del costante monitoraggio e della valutazione finale dei risultati prodotti dagli interventi realizzati;
- la riforma della normativa regionale relativa all'ordinamento dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale della Regione Campania, al fine di potenziare le attività connesse alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi comuni degli agglomerati industriali del territorio campano.

Il presente disegno di legge disciplina questi due aspetti, attribuendo alla società *in house* Sviluppo Campania s.p.a. funzioni di supporto alla Regione in una serie di materie specificamente individuate e riformando l'originario impianto normativo relativo alla regolamentazione dell'ordinamento dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale, di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16 "Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale".

All'articolo 1, al fine di razionalizzare ed ottimizzare le attività tese all'incremento della competitività del sistema produttivo regionale ed alla promozione ed al coordinamento degli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, sono attribuite alla società *in house* Sviluppo Campania spa le funzioni di supporto alla Regione nelle seguenti materie:

- a) gestione e controllo nella loro globalità delle linee di azione del Piano d'Azione per lo sviluppo Economico Regionale (PASER), con reportistica trimestrale;
- b) implementazione e gestione del sito istituzionale regionale per le imprese;
- c) monitoraggio e valutazione finale risultati prodotti dai finanziamenti pubblici, con reportistica annuale;
- d) realizzazione e gestione di una banca dati del sistema impresa, delle iniziative completate ed *in itinere*, dei rapporti nazionali ed internazionali del sistema regionale;
- e) collegamento con gli sportelli unici per le attività produttive e connesse attività di assistenza e supporto;
- f) realizzazione e gestione di uno sportello unico per i contatti internazionali e per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese operanti nel contesto regionale ed attuazione di singoli interventi di internazionalizzazione individuati negli strumenti di programmazione regionali;
- g) compiti di raccordo tra l'assessorato di riferimento, gli enti locali e le aree di sviluppo regionale;

- h) assistenza tecnica e di servizi, sulla base di apposite convenzioni, all'amministrazione regionale;
- i) censimento dei fabbisogni delle imprese e produzioni di studi e analisi a supporto della programmazione di settore dell'amministrazione regionale;
- j) supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini dell'elaborazione, monitoraggio, aggiornamento e attuazione del piano energetico ambientale regionale;
- k) indagini conoscitive sulle attività energetiche;
- l) informazione ai cittadini mediante i media ed i sistemi informatici più avanzati.

Gli articoli da 2 a 11 sono dedicati al riordino della disciplina dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale (ASI), in conformità ai principi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e a norma dell'art. 36 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, dell'art. 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237 e dell'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

Questa parte del ddl abroga la legge regionale n. 13-8-1998 n. 16 "Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale".

L'articolo 2 detta le disposizioni generali in materia di aree di sviluppo industriale.

La facoltà di promuovere la costituzione di consorzi per la creazione e lo sviluppo, nell'ambito di agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, di attività imprenditoriali, nonché di partecipare ad essi, è riconosciuta agli enti economici pubblici e privati, agli enti pubblici territoriali interessati, alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato. I Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale sono enti pubblici economici.

L'articolo 3 individua gli organi dei Consorzi ASI e ne disciplina nomina, indennità e durata.

Gli organi del Consorzio A.S.I. sono:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Generale è composto da un numero di membri, comunque non superiore a quindici, definito dallo Statuto in relazione agli enti partecipanti, a garanzia della funzionalità del Consorzio. Il Consiglio Generale elegge al suo interno il Presidente del Consorzio ASI. Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, che ne fa parte, è composto da altri quattro membri, di cui un componente nominato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore di riferimento, i restanti tre eletti nel proprio seno dal Consiglio generale. Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da un Presidente, iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, nominato dal Consiglio Regionale, e da due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio del Consorzio, scegliendo fra gli iscritti nel suddetto ruolo dei revisori ufficiali dei conti o agli albi dei dottori commercialisti. Gli organi durano in carica un quinquennio ed i componenti possono essere riconfermati solo per un ulteriore quinquennio. Il Collegio dei revisori esplica il controllo sulle attività del Consorzio A.S.I. a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di contabilità.

A garanzia del buon funzionamento, la partecipazione di ciascun componente, con ogni diritto di elettorato e di voto, agli organi del Consorzio presuppone che il soggetto di cui lo stesso è rappresentante abbia versato le quote di partecipazione al fondo consortile e i contributi alle spese di funzionamento relativi agli esercizi finanziari precedenti. L'inadempimento e la morosità dei consorziati sono regolamentati dallo Statuto consortile.

L'articolo 4 individua i criteri e principi cui debbono conformarsi i Consorzi nella definizione degli Statuti:

- a) esatta indicazione delle competenze attribuite ai singoli organi;

- b) composizione e funzionamento degli organi e relative modalità di nomina e di rinnovo;
- c) modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali;
- d) previsione di azioni sinergiche tra i Consorzi A.S.I. della Regione Campania, anche mediante la stipula di convenzioni, ai fini della razionalizzazione ed ottimizzazione delle competenze tecniche disponibili;
- e) requisiti e modalità di ammissione dei soggetti partecipanti;
- f) ammontare iniziale del fondo di dotazione dei consorzi e criteri per la determinazione dei conferimenti.

L'articolo contiene anche la procedura di adozione dello Statuto, che è l'atto che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei Consorzi, e del regolamento di contabilità. Lo Statuto e il regolamento di contabilità del Consorzio A.S.I. sono deliberati dal consiglio generale; le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli artt. 2423 e ss. del codice civile, salvo sia disposto diversamente dalla legge. Il regolamento di contabilità è approvato dalla Giunta regionale. Lo Statuto, e le eventuali successive modifiche, e il regolamento di contabilità sono approvati, previa verifica della conformità alla legge, dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. In caso di mancata approvazione, i consorzi provvedono ad adeguare lo statuto adottato alle indicazioni della Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento dalle deliberazioni della Giunta regionale e in caso di mancata ottemperanza, si applicano le disposizioni dell'art. 8 (Scioglimento degli organi). Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

All'articolo 5 sono definiti i compiti dei Consorzi ASI, in coerenza con le indicazioni del Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER). I Consorzi svolgono, nelle aree territoriali di rispettiva competenza, compiti di promozione delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese, anche mediante la costituzione di società per la gestione dei servizi consortili. Svolgono, inoltre, salve le funzioni amministrative relative all'adozione di piani e di attrezzatura ambientale delle aree in essi comprese, le espropriazioni dei suoli ed eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese, e gli atti di assegnazione degli impianti e di servizi consortili. I Consorzi A.S.I. attivano, altresì, consulenze e servizi reali alle imprese. In tale contesto, i Consorzi adottano i propri piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali, nei quali devono essere indicati anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente in conformità dell'art. 2. commi 11 e 11 bis e 11 ter del d.lg. 149 del 1993. È prevista la possibilità di promozione e sottoscrizione di accordi, contratti o intese di programma per l'attuazione di interventi complessi, implicanti l'azione coordinata e integrata con altri soggetti, disciplinati da norme comunitarie, statali e regionali.

L'articolo 6 disciplina la gestione economica dei Consorzi A.S.I., indicando i mezzi finanziari e dettando i principi generali in materia di bilancio. Al quarto comma sono individuati i piani economici e finanziari che devono essere adottati dai Consorzi e la relativa procedura di approvazione.

L'articolo 7 prevede i compiti della Regione in merito ai Consorzi A.S.I.:

- approvazione, da parte del Consiglio regionale, degli indirizzi triennali di politica settoriale e produttiva predisposti dalla Giunta;
- controllo, vigilanza e coordinamento dell'attività dei Consorzi da parte della Giunta.

All'articolo 8 è disciplinato lo scioglimento degli organi dei Consorzi, con la previsione del potere sostitutivo regionale per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a 180 giorni. Se non è possibile rinnovare gli organi per la mancata collaborazione di almeno la metà dei soci e se si verifica un dissesto economico e

3 1 3

finanziario non ripianato dai soci consorziati, si provvede con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale allo scioglimento e liquidazione del consorzio.

L'articolo 9 istituisce la Consulta Regionale A.S.I. presso l'Assessorato regionale di riferimento.

All'articolo 10 sono disciplinati i piani regolatori delle aree e dei nuclei industriali, in conformità alle disposizioni regionali sulla pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla legge regionale n. 16/2004 ed al relativo regolamento di attuazione, e nel rispetto della normativa generale in materia di espropriazioni.

All'articolo 11 sono previste le norme transitorie e finali, con l'obbligo di adeguamento degli Statuti, nel termine indicato, alle disposizioni della legge e con la previsione del potere sostitutivo regionale in caso di mancata ottemperanza da parte degli organi consortili. All'ultimo comma sono dettate le disposizioni per la prima attuazione: presentazione di una relazione riepilogativa della consistenza patrimoniale, della situazione finanziaria e contabile, della determinazione di canoni e tariffe e di tutti gli altri elementi utili alla ricognizione della situazione esistente presso ciascun consorzio.

L'articolo 12 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1.

L'articolo 13 dispone l'abrogazione della legge regionale n. 16 del 13 agosto 1998.

**Disegno di Legge “Disposizioni in materia di sviluppo economico e nuova disciplina dei consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI)”**  
**Relazione tecnica sulle quantificazioni ai sensi dell’art.25 della L.R. 7/02**

L’articolo 1 del disegno di legge, rubricato “Compiti della società Sviluppo Campania s.p.a.”, attribuisce alla società *in house* Sviluppo Campania s.p.a. funzioni di supporto all’Amministrazione regionale nelle seguenti materie:

- a) gestione e controllo nella loro globalità delle linee di azione del Piano d’Azione per lo sviluppo Economico Regionale (PASER), con reportistica trimestrale;
- b) implementazione e gestione del sito istituzionale regionale per le imprese;
- c) monitoraggio e valutazione finale risultati prodotti dai finanziamenti pubblici, con reportistica annuale;
- d) realizzazione e gestione di una banca dati del sistema impresa, delle iniziative completate ed in itinere, dei rapporti nazionali ed internazionali del sistema regionale;
- e) collegamento con gli sportelli unici per le attività produttive e connesse attività di assistenza e supporto;
- f) realizzazione e gestione di uno sportello unico per i contatti internazionali e per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese operanti nel contesto regionale ed attuazione di singoli interventi di internazionalizzazione individuati negli strumenti di programmazione regionali;
- g) compiti di raccordo tra l’assessorato di riferimento, gli enti locali e le aree di sviluppo regionale;
- h) assistenza tecnica e di servizi, sulla base di apposite convenzioni, all’amministrazione regionale;
- i) censimento dei fabbisogni delle imprese e produzioni di studi e analisi a supporto della programmazione di settore dell’amministrazione regionale;
- j) supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini dell’elaborazione, monitoraggio, aggiornamento e attuazione del piano energetico ambientale regionale;
- k) indagini conoscitive sulle attività energetiche;
- l) informazione ai cittadini mediante i media ed i sistemi informatici più avanzati.

L’articolo 12 del disegno di legge individua la copertura finanziaria delle spese per tali attività, determinate presuntivamente, per il triennio 2012-2014, in circa un milione e cinquecentomila euro.

Trattasi di spese di parte corrente e di parte capitale, per la realizzazione, l’implementazione e la gestione di sistemi informativi nonché per la prestazione di servizi strettamente connessi ed accessori alle attività di incentivazione, di internazionalizzazione, di attrazione di investimenti e, più in generale, di sviluppo a favore del sistema produttivo campano.

Si ritiene di poter ricondurre le attività, come enumerate all’articolo 1 della legge, a 3 macroaggregati, stimando, come sottoesposto, il relativo “assorbimento” di risorse:

*Sistema informativo AP Campania (60%)*

- gestione e controllo piano azione sviluppo economico regionale (a)
- implementazione e gestione sito istituzionale regionale imprese (b)
- monitoraggio e valutazione finale risultati finanziamenti pubblici (c)
- realizzazione e gestione banca dati sistema impresa (d)
- realizzazione e gestione di uno sportello unico per i contatti internazionali (f)
- censimento fabbisogni imprese e studi e analisi di supporto alla programmazione (i);

*Servizi alle imprese e ai cittadini (25%)*

- collegamento con i SUAP (e)
- raccordo Assessorato – Enti Locali – ASI (g)
- informazione ai cittadini (l)

*Energia (15%)*

- supporto tecnico scientifico per piano energetico ambientale regionale (j)

- indagini conoscitive attività energetiche (k)

I costi di gestione stimati ammontano, nel triennio, a 750.000,00 euro e corrispondono all'impiego di una risorsa di 1° Livello in qualità di coordinatore e di 5 ulteriori unità lavorative impegnate, ciascuna, per 110 gg/lavoro nel 2012 e per 220 gg/lavoro nelle restanti due annualità.

Le spese di investimento assorbono, per risorse umane impegnate e per acquisizione di beni, l'altra metà della somma prevista

Il relativo dettaglio, per spesa corrente e di parte capitale, è riportato di seguito in forma tabellare:

anno	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale
2012	150.000,00	550.000,00	700.000,00
2013	300.000,00	150.000,00	450.000,00
2014	300.000,00	57.571,36	357.571,36
Totale	750.000,00	757.571,36	1.507.571,36

Quanto previsto trova copertura a valere sulle risorse da iscrivere al Bilancio Regionale per l'esercizio in corso di cui :

1. alla richiesta di reversale n.2655/2010, per una quota pari ad € 386.400,24, relativa al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.GE.PA. Ufficio IX -n.0027984 del 31/03/2010;
2. alla richiesta di reversale n.3219/2010, per una quota parte, pari ad € 1.121.171,12, relativa al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.GE.PA. Ufficio IX -n.0035977 del 22/04/2010.

Tali importi, trasferiti ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lgs 112/98 e ss.mm.ii. e giusto D.P.C.M. 26 maggio 2000, per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, sono stati versati sul c/c infruttifero n.31409, intestato alla Regione Campania.

Il Fondo Unico Regionale istituito per le materie delegate ricomprende, infatti -come stabilito nella nota del Gabinetto del Ministro n.15981 del 25 giugno 2007-, anche quanto assegnato alle Regioni come quota non attribuibile ad MCC ed Artigiancassa, al netto degli importi necessari per il pagamento, a favore dei suddetti Istituti, delle commissioni per l'attività di incentivazione svolta per conto dello Stato anteriormente al 1<sup>a</sup> luglio 2000.

Il corrispondente importo, complessivamente pari ad euro 1.507.571,36, iscritto con la presente legge all'UPB 2.83.243 denominata "Spese per Interventi nei Settori Produttivi dell'Industria, dell'Artigianato, del Commercio e dell'Agricoltura", nell'ambito 2 "Sviluppo Economico", funzione obiettivo n.283 "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale", risulta non riportato nel bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, né nei precedenti bilanci regionali.